

Gli statuti delle Società Sportive Dilettantistiche in particolare SSD a RL

Cristiano Casalini
Ortisei – 6 febbraio 2026

Art. 33 della Costituzione

L'articolo 33 della Costituzione Italiana è stato modificato inserendo un nuovo comma che sancisce il diritto allo sport e il ruolo dello Stato nel promuoverlo, in collaborazione con scuole e associazioni sportive. Il nuovo ultimo comma, quale risulta a seguito della modifica costituzionale, attuata tramite la Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, così recita:

- › «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»



Normativa di riferimento

- › **DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36** (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) prevede le forme giuridiche degli Enti sportivi, gli elementi che devono essere contenuti negli atti costitutivi e negli statuti e la disciplina dell'assenza dello scopo di lucro
- › **DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39** (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) disciplina l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- › **DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 c.d. «Decreto correttivo»** (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) sostanzialmente incide sulle forme giuridiche utilizzabili per la qualifica di Ente sportivo dilettantistico
- › **DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 c.d. «Decreto correttivo bis»** (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40) prevede, tra l'altro, la necessità di un patrimonio minimo per le associazioni sportive riconosciute e attribuisce un ruolo fondamentale al notaio nei procedimenti di iscrizione delle associazioni con personalità giuridica disciplinando, pure, i rapporti tra i vari regimi pubblicitari di tali Enti
- › Il **29 gennaio 2024** è stato pubblicato sulla [piattaforma](#) del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche il nuovo “**Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche**”
- › **Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119** limita ai soli Presidenti (quindi non più a tutti gli amministratori) le incompatibilità previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 36/2021

Acronimi in uso

- › **ESD** Enti sportivi dilettantistici
- › **ASD** Associazioni sportive dilettantistiche
- › **SSD** Società sportive dilettantistiche
- › **SSP** Società sportive professionistiche
- › **IS** Imprese sociali
- › **ETS** Enti del Terzo Settore
- › **RASD** Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- › **RUNTS** Registro unico nazionale del Terzo Settore
- › **CONI** Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- › **CIP** Comitato Italiano Paralimpico
- › **FSN** Federazione sportiva nazionale
- › **DSA** Disciplina sportiva associata
- › **EPS** Ente di promozione sportiva

Iter procedimentale

- Costituzione SSD ed iscrizione nel Registro delle Imprese
- Affiliazione ad uno o più organismi sportivi (FSN, DSA, EPS) per il riconoscimento ai fini sportivi
- Iscrizione nel RASD per la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta e la conseguente concessione di agevolazioni

II RASD

Art. 5 D.Lgs. 39/2021 - Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Articolo 1 Regolamento – Il Registro e le sue funzioni.

Il RASD è **istituito** presso il Dipartimento per lo sport dal D.lgs. n. 39/2021, **per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive**, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 36/2021 e dell'art. 5 del D.lgs. n. 39/2021, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. **Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi** da una Federazione sportiva nazionale ("FSN") da una Disciplina sportiva associata ("DSA") o da un Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.lgs. n. 36/2021. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

Gli ESD costituiti a far data dal 1° gennaio 2023 devono iscriversi al RASD **con statuti conformi al D.lgs. n. 36/2021**

Art. 6 D.lgs. n. 39/2021

Iscrizione nel RASD

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che **verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze**, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.

Ai sensi dell'art. 6 co. 4-bis è stato all'uopo costituito il **Comitato permanente** composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che del Dipartimento per lo sport, con il compito di **attestare la conformità** rispettivamente ai propri principi fondamentali degli statuti delle ASD e SSD affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Forme Giuridiche

L'**art. 6 del D.lgs. n. 36/2021** prevede che gli ESD possano costituirsi in:

- a) **associazioni** - con o senza personalità giuridica - disciplinate dal Libro I del codice civile;
- b) **società di capitali** anche con unico socio (**non società di persone**, tipi espunti dagli schemi giuridici utilizzabili con il «Decreto correttivo», **no Srls**, e, si ritiene, **nemmeno SapA**);
- c) **società cooperative** (sia a mutualità non prevalente sia a mutualità prevalente purché nel rispetto dei criteri statutari e fattuali previsti dalla normativa codicistica integrata ex art. 2520 co. 1 c.c. da quanto previsto dalla legislazione speciale);
- d) **enti del terzo settore** iscritti al RUNTS e che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e che sono iscritti al R.A.S.D. *

Restano quindi escluse le fondazioni e le società personali * (ma sembrano doversi includere gli ETS che rivestano la forma di fondazione e le imprese sociali in forma di società di persone)

- › Agli enti del terzo settore iscritti sia al RUNTS sia al RASD si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I (che disciplina ASD e SSD), solo in quanto compatibili con il D.lgs. 3.7.2017 n.117 (CTS) e, per le imprese sociali, con il D.lgs. 3.7.2017 n. 112
- › Gli ESD si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, da cui ottengono il riconoscimento ai fini sportivi. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

ASD e SSD

ASD	SSD
Assenza dello scopo di lucro	Possibile «lucratività attenuata»
Minori oneri di gestione (costi ed adempimenti)	Maggiori oneri di gestione (e strumenti di pianificazione più evoluti)
Responsabilità patrimoniale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente se ASD non riconosciute (art. 38 c.c.)	Limitazione della responsabilità patrimoniale degli amministratori
Struttura democratica (con necessario coinvolgimento di tutti gli associati)	Sistema di amministrazione snello ed efficiente

Regole da rispettare in sede di ricevimento di un atto costitutivo o di redazione di uno statuto

Quella di ente sportivo è una **qualifica normativa**, non costituisce un autonomo tipo giuridico (v. comma 1-ter art. 7 D.lgs. 36/2021 in slide successiva) ma **società di diritto generale oggetto di specifica regolamentazione** (per distribuzione utili, devoluzione patrimonio in caso di scioglimento e rimborso della partecipazione in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio) *.

Ne consegue che, in linea generale, **è necessario rispettare:**

- › a) le norme di diritto comune riferite alla forma giuridico in concreto adottata;
- › b) le disposizioni dell'ordinamento sportivo contenute principalmente nei decreti legislativi 36 e 39 del 2021;
- › c) le disposizioni federali vevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ESD e, in particolare, dello statuto dell'organismo affiliante (ossia FSN, DSA o EPS);
- › d) le disposizioni tributarie in materia, se l'ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali.

* si conferma la direzione verso un sistema speciale che vede nelle società degli **schemi organizzativi funzionalmente neutri**, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative quanto non lucrative.

Atto costitutivo e statuto (art. 7): requisiti inderogabili

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale **deve** tra l'altro essere indicata la **sede legale**. Nello statuto **devono** essere espressamente previsti:

a) la **denominazione** (con l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica ex art. 6 co. 1 D.lgs. 36/2021);

b) l'**oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale** (ma non per gli ETS) **dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'**assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile (cfr. co. 1-ter slide successiva);**

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**

Segue: atto costitutivo e statuto

1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del CTS, abbiano assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3, (4)* e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo entro il 30 giugno 2024.

* manca l'espresso riferimento al co. 4 per difetto di coordinamento

Altre disposizioni da tenere in considerazione nella redazione (rinvio)

- › **Art. 8** che definisce dal punto di vista del diritto civile (e non tributario) l'assenza dello scopo di lucro ed introduce la **c.d. «lucrattività attenuata»** (ossia la possibilità, per le sole SSD, di distribuire utili secondo i limiti previsti nel medesimo articolo 8, commi 3, 4 e 4-bis);
- › **Art. 9** che con disposizione mutuata dal CTS consente lo svolgimento di **attività secondarie e strumentali** solo se espressamente previste dallo statuto;
- › **Art. 11** che riformula la disposizione in materia di **incompatibilità** nel diritto sportivo.

Oggetto sociale

- › Dal punto di vista redazionale appare **opportuno riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa**, per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque nella definizione di carattere generale fornita dalla legge (si ritiene possibile lo svolgimento di una pluralità di discipline sportive).
- › Occorre, inoltre, **specificare** che dovranno trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una FSN, DSA o di un EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco.

Clausola oggetto sociale (esempio)

La società, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, ha per oggetto:

l'esercizio, in via stabile e principale, di attività sportiva dilettantistica; la sua organizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. n. 36/2021, con particolare riferimento alla promozione e alla pratica dell'attività motoria di base; l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle seguenti discipline della **F.I.S.I.**: biathlon, bob pista, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, sci alpinismo, sci alpino, sci d'erba, sci di velocità, sci di fondo, snowboard, sci di fondo estivo, sci carving, telemark, skeleton, slittino su pista artigianale e slittino su pista naturale.

In particolare, la società ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali ed in particolare della FISI, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai bambini sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Esercizio di attività diverse (art. 9)

- deve essere previsto dall'atto costitutivo/statuto
- deve avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto interministeriale
- il mancato rispetto per 2 esercizi consecutivi dei criteri comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD

il Decreto non è ancora stato emanato: «nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'esercizio di attività secondarie da parte di ASD e SSD deve rispettare esclusivamente quanto previsto dalla norma in questione. Si precisa altresì che, nel caso in cui il decreto in argomento, dovesse prevedere eventuali successivi criteri e limiti, ciò non comporterà ulteriori modifiche statutarie» (indicazioni fornite agli EPS da parte del Dipartimento per lo sport con nota 4 giugno 2024 n. 6764).

Attività strumentali e secondarie

«Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. n. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale: ■ la **gestione dell'impiantistica sportiva**, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi il godimento ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; ■ la **gestione di servizi accessori agli impianti sportivi** quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; ■ la **promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa**, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; ■ l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei **rapporti con gli enti pubblici o privati interessati** alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa; ■ la **gestione di attività accessorie all'attività sportiva** quali riabilitazione e rieducazione motoria e funzionale, attività fisica propedeutica nonché attività affini e collaterali; il rilevamento, la misurazione e la valutazione della composizione corporea e delle capacità prestantive in genere con l'ausilio di supporti meccanici e computerizzati.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'art. 9, comma 1-bis, D.lgs. n. 36/2021 (derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità per la formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive)».

Il rinvio alle norme federali

Si suggerisce di **vagliare preventivamente lo statuto-tipo dell'Organismo affiliante** al fine di recepire le eventuali indicazioni contenute nello stesso relative a criteri, condizioni e modalità per lo svolgimento dell'attività sportiva di riferimento, nonché di **inserire nello statuto una «clausola di salvaguardia»** che faccia salve le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti dell'Organismo affiliante, ove non contrastanti con norme inderogabili di legge.

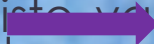
Pare però di doversi escludere che gli Organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) pur godendo di ampia autonomia nel regolamentare le proprie attività, possano imporre agli ESD federati nuovi e diversi requisiti di diritto privato, oltre a quelli già previsti dalla legge statale.

Continua: rinvio alle disposizioni federali (c.d. «clausola di salvaguardia»)

«La società si conforma alle norme ed alle direttive CONI e CIP nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate, ove non contrastanti con norme inderogabili di legge.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite da FSN, EPS e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. n. 39/2021».

OPPURE **RINVIO** «Il presente Statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto gono le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, le norme speciali in materia di società sportive dilettantistiche nonché i regolamenti della Federazione». (altrimenti, più forte: «Il contenuto del presente Statuto, laddove contrastante con lo statuto federale e con i regolamenti della Federazione affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace».

In atto costitutivo (o in delibera) opportuno delegare il legale rappresentante *pro-tempore* ad apportare modifiche non sostanziali ritenute necessarie per ottenere affiliazione e iscrizione al RASD.

Clausola scioglimento e devoluzione

«La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Si applicheranno le norme di cui all'art. 2484 Cod. Civ. e seguenti ma è fatto obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento».

- - - - -

Variante (**lucratività attenuata**) «Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge, dovrà essere assegnato a ... (es. FISI) o altro ente che persegua finalità sportive della stessa disciplina praticata».

Clausole facoltative (esempi)

Art. 7 co. 1 lett. e) (v. anche art. 7 co. 1-ter) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile*;



- › In una SSD si può derogare alla regola della proporzionalità del voto alla partecipazione detenuta da ciascun socio.
- › Se SSD a RL si possono attribuire particolari diritti ex art. 2468 co. 3 c.c. ai soci, tanto di natura amministrativa quanto di natura patrimoniale (in quest'ultimo caso, però, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 8 D.lgs. n. 36/2021).
- › Se SSD a RL-PMI risulta possibile creare categorie di quote dotate di diritti amministrativi e patrimoniali (anche qui, nel rispetto delle previsioni del citato art. 8), diversificati in ragione, ad esempio, dell'essere o meno socio atleta.
- › Se SSD per Azioni, volendo riconoscere il ruolo determinante sulla gestione della società a talune categorie di soci, è possibile il ricorso alle azioni speciali prive di voto nella nomina delle cariche sociali.

Continua: clausole facoltative nelle SSD COOPERATIVE

Nella SSD cooperativa (modello particolarmente adeguato allo svolgimento dell'attività sportiva) è possibile avvalersi:

- › dell'articolo 2538, comma 4, c.c., che consente allo statuto di attribuire il diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico;
- › degli articoli 2542 e 2543 c.c., che prevedono la facoltà per lo statuto di disciplinare l'elezione di uno o più amministratori e sindaci in base alla partecipazione agli scambi mutualistici;
- › della disciplina dei ristorni di cui all'art. 2545-sexies c.c. che consente di remunerare le prestazioni dei soci in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- › dell'articolo 2533 c.c., in base al quale l'eventuale inadempimento da parte del socio cooperatore delle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico integra una causa di esclusione dello stesso dalla società.

Incompatibilità art. 11

È fatto divieto **ai presidenti** delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

□ L'eventuale (ma consigliata) **clausola statutaria** sarà meramente ripetitiva del disposto di legge:

«La carica di Presidente del CdA (e/o di A.U.? e/o di co-amministratore? 😊) è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre ...».

La disposizione è inderogabile ma la nuova previsione - visto che ha contenuto più ristretto (Presidente anziché Amministratori) - ritengo non obblighi all'aggiornamento dello Statuto.

Utile farne riferimento in occasione **accettazione carica** (art. 2383 co. 1 richiamato da art. 2475 co. 2 c.c.) *«... dichiara di accettare la carica e che non sussistono a proprio carico le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, né sussistono le incompatibilità previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 36/2021».*

Il principio generale di non lucratività

L'**art. 8** (commi 1 e 2) del D.lgs. n. 36/2021 istituisce un principio di non lucratività («assenza di fine di lucro») valido per tutti gli enti sportivi, a prescindere dalla loro natura giuridica.

Tale principio viene qualificato sotto due profili:

- a. da un lato, come **obbligo di destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;**
- b. dall'altro, come **divieto di distribuire - anche in forma indiretta**
*** - utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati,** a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

* si fa rinvio alla normativa prevista per l'impresa sociale (art. 3 D.lgs. n. 112/2017)

Esempio di clausola compenso amministratori (non in violazione distribuzione indiretta utili)

«Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell'attività, ma soltanto **quale riconoscimento per gratificare l'attività concretamente svolta**, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 36/2021 l'assemblea dei soci potrà assegnare ai consiglieri con cariche operative una indennità annuale in misura fissa da corrispondersi con la periodicità stabilita dall'assemblea medesima ed, eventualmente, una indennità per la cessazione dalla carica, stabilendo l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza e determinandone modalità e importi».

- Ovviamente dovrà essere rispettato il **principio di proporzionalità** del compenso all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e il compenso non potrà comunque essere superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (cfr. art. 3 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 112/2017)

c.d. «Lucratività attenuata» art. 8

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative gli enti dilettantistici **possono** (previsione statutaria obbligatoria?) **destinare** una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, **ad aumento gratuito del capitale sociale**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, **oppure alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

▪ **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente** (onde garantire il rispetto di uno dei requisiti prescritti per le coop a mutualità prevalente dall'art. 2514 lett. a) c.c.)

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

- Il limite di cui al co. 3 è aumentato fino all'80% per le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari (agevolazione condizionata all'autorizzazione della Commissione Europea).

Art. 148 co. 8 TUIR

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano **a condizione che le associazioni interessate** si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

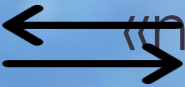
Art. 90 co. 1 L. 27 dicembre 2002 n. 289

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Si tenga presente che la fiscalità delle ASD/SSD resta dispersa tra molteplici fonti (L. n. 398/1991, art. 148 TUIR, art. 85 CTS, L. n. 133/1999, D.lgs. n. 36/2021) e in questa frammentazione normativa permangono anche alcune criticità (e disallineamenti rispetto agli Enti del Terzo Settore ad es. «2 eventi annui» per raccolta fondi)

Il problema del coordinamento di norme civilistiche, di diritto sportivo e fiscali

Il mancato allineamento delle diverse normative sulle SSD nella riforma dello sport, pone il dubbio se tali società, quando beneficino delle diverse agevolazioni fiscali (soprattutto quelle previste dalla Legge n. 398/1991 e dell'art. 148 del TUIR) debbano conformare i propri statuti solamente alla disciplina di diritto civile e di diritto sportivo oppure sia necessario includere nei loro statuti pure i requisiti, piuttosto stringenti, contemplati dalle norme fiscali (ad es. quelli previsti dal co. 8 dell'art. 148 TUIR).

La questione si pone perché il legislatore - nell'intento di rafforzare il movimento sportivo dilettantistico - ha consentito appunto l'utilizzo di società di capitali caratterizzate dalla c.d. «lucrattività attenuata»  «non lucrattività affievolita»

Assenza assoluta di fini di lucro

Per le SSD la questione è complessa in quanto la nuova disciplina consente ora di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società.

- › Nulla impedisce ai soci di **escludere**, nell'ambito dell'autonomia statutaria, **la «lucratività attenuata»** e di vietare, attraverso l'adozione di apposita clausola statutaria, sia l'aumento gratuito consentito dal co. 3 dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2021, sia il rimborso del capitale ammesso dal successivo co. 4. In tal modo verrebbero meno tutti i dubbi in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni concesse dall'art. 148, co. 8, del TUIR.

N.B. in alcuni casi sono proprio le Federazioni a richiedere che gli statuti delle SSD che intendono affiliarsi contengano l'espressa esclusione dello scopo lucrativo (ad esempio **FIG** Federazione Italiana Golf, **FIN** Federazione Italiana Nuoto, **FCI** Federazione Ciclistica Italiana, **FIS** Federazione Italiana Scherma, ecc.).

Clausola esclusione scopo lucrativo

«Stante l'assenza di lucro, **è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati**, a soci (anche attraverso la particolare **modalità di aumento gratuito del capitale sociale previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i)**, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale».

- - - - -

› Variante (**lucratività attenuata**) «È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021».

Trasferimento *inter vivos* delle partecipazioni

- › In linea generale, può ritenersi **consentito** il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali, **anche a un prezzo superiore al loro valore nominale**, in quanto la cessione delle partecipazioni prescinde da qualsiasi collegamento col divieto di distribuzione degli utili.
- › Tuttavia, anche qui acquista rilevanza il tema del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e in particolare del **regime di cd. de-commercializzazione dei corrispettivi specifici** previsto dall'**art. 148, comma 3, del TUIR** la cui **applicazione è subordinata all'inserimento negli statuti delle SSD delle clausole statutarie imposte dal comma 8 del medesimo articolo 148 TUIR** tra le quali quella della **intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote sociali**.

C.T. Reg. Lombardia 11.7.2017 n. 3088/22/17 ha stabilito che - al fine di evitare il disconoscimento delle agevolazioni fiscali - le quote di partecipazione al capitale sociale di una SSD debbano essere intrasferibili e nell'ipotesi in cui il socio voglia recedere dalla società non abbia diritto ad ottenere alcun rimborso.

L'ulteriore tema del diritto di recesso

L'inserimento di una clausola statutaria di **assoluta intrasferibilità Inter vivos delle partecipazioni sociali nella SSD a RL è consentita** dall'art. 2469 c.c., ma apre la strada al diritto di recesso spettante al socio o ai suoi eredi ai sensi dell'art. 2473 c.c. il quale, come noto, al comma 3 riconosce a chi recede il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Ciò potrebbe contrastare con l'articolo 148, co. 8, lettera a) del TUIR e con l'articolo 8 co. 2 del D.lgs. n. 36/202.

Il **contemperamento fra i diritti del socio e la finalità non lucrativa** potrebbe essere realizzato attraverso una **previsione statutaria** che in deroga alla determinazione del *quantum* del rimborso stabilita dal menzionato comma 3 dell'art. 2473 c.c. escluda che tale rimborso possa dar luogo a una distribuzione di utili o riserve, **stabilendo che al socio receduto spetta unicamente la restituzione del valore nominale della sua quota (o anche nulla).**

Analoghe considerazioni si possono fare per la **SSD SpA** - nonostante la diversa previsione dell'art. 2355-bis c.c. - introducendo un divieto assoluto di trasferimento della azioni (stante la lettura che ne dà il notariato fiorentino nella Massima n. 13) e riconoscendo al socio la possibilità di recedere e ottenere la liquidazione al valore nominale.

Clausole prudenziali

«**Le partecipazioni sociali sono intrasferibili per atto tra vivi e non rivalutabili.** Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio di alienazione nella più ampia accezione del termine, a titolo oneroso o a titolo gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o il diritto di usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o dei diritti sulle stesse».

«Stante la caratteristica di società senza scopo di lucro ed il divieto di legge di distribuire tra i soci i proventi delle attività anche in forma indiretta, **in occasione di recesso o di esclusione le partecipazioni saranno rimborsate al valore nominale**».

- - - - -

Variante (**lucratività attenuata**) «I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 36/2021».

Posizione A.E. ante riforma è obsoleta?

- › A.E. (**Circ. n. 21/2003 e Circ. n. 18/2018**) ritiene che le quote sociali di SSD non sarebbero trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso, a valore corrente di mercato e superiore al valore nominale, in quanto il plusvalore realizzato con la cessione costituirebbe una indiretta distribuzione di utili



Probabilmente dovrebbe prevalere un'interpretazione evolutiva, in virtù della quale le norme fiscali andrebbero adattate alla nozione di SSD ricavabile dalle disposizioni civilistiche e da quelle dell'ordinamento sportivo

...

Statuto-tipo SSD a RL

FISI Federazione Italiana Sport Invernali



sostanzialmente «lucratività attenuata»

(Art. 7 ult. co.) In caso di recesso, al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 12.

(Art. 12) Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Tuttavia l'Assemblea, nel rispetto della destinazione alla riserva legale, può deliberare di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Altri Statuti-tipo



Lo statuto di SSD a RL predisposto dalla **FIN Federazione Italiana Nuoto** espressamente stabilisce che «Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi al valore nominale nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione». Inoltre che: «**Al Socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale conferito in Società non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.**».

Lo statuto di SSD a RL predisposto dalla **FIT Federazione Italiana Tennis e Padel** così annota in calce alla rubrica dell'art. 6 – Trasferimento delle partecipazioni «**Si rimette alla valutazione della parte e del notaio la questione circa la trasmissibilità della partecipazione tra vivi**» e nell'art. 10 Liquidazione delle partecipazioni «In ogni caso di recesso, esclusione o decesso, in considerazione della particolare finalità non lucrativa della società e in deroga alle disposizioni del codice civile, al socio receduto o escluso o ai successori del socio deceduto verrà rimborsato esclusivamente il valore nominale della propria partecipazione». Ma v. nota all'art. 19 - Bilancio e utili «**Da valutare** la facoltà prevista dal D.lgs. 36/2021 nell'art. 8 co. 3 e art. 8 co. 4».

Statuto-tipo SSD a RL

FGI Federazione Ginnastica d'Italia



Statuto-tipo «senza distribuzione di utili» oltre a prevedere (stranamente 😊) che «In applicazione dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett. e) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, **non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli Soci**»

dispone quanto segue: art. 11 - Trasferimento delle quote «Le quote di partecipazione sono nominative e sono **intrasferibili per atto fra vivi**»;

art. 13 – Rimborso della partecipazione del Socio «In deroga alle vigenti disposizioni di legge (n.d.r. del codice civile), nonché in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della natura della Società, priva di alcun fine di lucro, **i Soci che recedono dalla Società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso**, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale...»

ma anche (😊) art. 17 – Liquidazione delle partecipazioni «Nei casi di cui al presente Statuto, le partecipazioni dei Soci **saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi al valore nominale**, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato. Il rimborso delle partecipazioni avviene entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione».

Continua: altro Statuto-tipo (soluzione interessante)



Lo statuto di SSD a RL «**con parziale distribuzione di utili**» (ma nel sito si trova anche lo statuto-tipo «senza distribuzione di utili») della **FIR Federazione Italiana Rugby** non è prevista la intrasferibilità delle partecipazioni

- › e per quanto riguarda il rimborso al socio receduto si precisa (art. 10) che «*l soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere **il rimborso nei limiti di cui al comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021***»
- › e, inoltre (art. 5) che: «*È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 36/2021***»
- › e, infine (art. 25) che: «*Come indicato nell'articolo 5.1 del presente statuto è **fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021***».

Statuto-tipo SSD a RL

FIV Federazione Italiana Vela



Art. 13 Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi
«Le quote di proprietà dei soci **non sono trasferibili per atto tra vivi**».



Art. 15 Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente
«I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione **in proporzione del patrimonio sociale (?)**, senza che ciò possa determinare, anche indirettamente, una ripartizione di utili al socio receduto».



Art. 37 Utili

«L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, **interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette**».



Grazie dell'attenzione!

c.casalini@veronanotai.it
www.veronanotai.it